

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

**Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).**

## **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2005)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** all'alinea dopo le parole << L'azione della Regione >> sono inserite le seguenti: << , da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, >>;

**b)** alla lettera d) dopo le parole << del sistema economico-produttivo e territoriale >> sono aggiunte le seguenti: << , attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita >>;

**c)** alla lettera h) la parola << disagio >> è sostituita dalla seguente: << svantaggio >>;

**d)** alla lettera j) dopo le parole << di vita e di cura >> sono aggiunte le seguenti: << , anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro >>;

**e)** dopo la lettera j) è inserita la seguente:

**<<j bis)** promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;>>;

**f)** dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

**<<m bis)** promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.>>.